



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti
Area Didattica
Sezione Esami di Stato

Decreto n.* del*

**n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico*

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001 – Sessioni anno 2025

IL RETTORE

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, avente ad oggetto *"Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni"*;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante *"Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente il *"Regolamento recante modifica al D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, e successive modificazioni, di *"Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo"*;

VISTI i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente il *"Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"* e il *"Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"*;

VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, con cui sono stati introdotti i titoli professionali di *"Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro"* e di *"Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità"* in luogo del titolo di *"psicologo iunior"*;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante *"Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale"*;

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, avente ad oggetto *"Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale"*;

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 avente ad oggetto *"Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale"*;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, con cui è stato emanato il *"Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale"*;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000 – supplemento ordinario n. 170, recante *"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"*;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2001, recante *"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007, recante *"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"*;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007, recante *"Determinazione delle classi di laurea magistrali"*;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, relativo alla *"Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)"*;

VISTO il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, con il quale, ai sensi della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, il Ministero della Salute ha definito il nuovo ordine professionale dei chimici e dei fisici, pur non avendo ancora definito gli ambiti di attività professionale riservati ai fisici, necessari al fine di individuare le relative prove dell'esame di Stato;

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"*;

VISTO il decreto ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022, attuativo dell'articolo 7, comma 2, della sopracitata legge n. 163/2022, modificato dal D.M. n. 1019 dell'8 agosto 2022;

VISTO il D.R. n. 5019 del 1° agosto 2024, con cui è stato emanato il *"Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024-2025"*;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca n. 428 del 19 giugno 2025, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 per l'anno 2025;

VISTA la tabella allegata alla predetta ordinanza nella quale questo Ateneo viene individuato quale sede d'esame per le abilitazioni di assistente sociale specialista e assistente sociale, chimico e chimico iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di apposito bando che indichi, in conformità a quanto disposto con la sopracitata ordinanza ministeriale, modalità e termini per la partecipazione agli esami in questione presso l'università di Torino;
SENTITO il direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti;

DECRETA

In ottemperanza all'ordinanza ministeriale n. 428 del 19 giugno 2025, è emanato il bando allegato, con cui sono indette la prima e la seconda sessione di esami di Stato dell'anno 2025 per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001 di seguito elencate:

- Assistente sociale specialista
- Assistente sociale
- Biologo
- Biologo iunior
- Chimico
- Chimico iunior
- Dottore agronomo e Dottore forestale
- Agronomo e forestale iunior
- Biotecnologo agrario
- Geologo
- Geologo iunior
- Psicologo
- Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
- Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro

Il Rettore

Prof. Stefano GEUNA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**BANDO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI:
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA, ASSISTENTE SOCIALE, BIOLOGO,
BIOLOGO IUNIOR, CHIMICO, CHIMICO IUNIOR,
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE,
AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR, BIOTECNOLOGO AGRARIO,
GEOLOGO, GEOLOGO IUNIOR, PSICOLOGO,
DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
E ALLA COMUNITÀ, DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I
CONTESTI SOCIALI, ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO.**

Art. 2 – Disposizioni generali

In ottemperanza all'ordinanza ministeriale n. 428 del 19 giugno 2025, l'Università di Torino è sede delle sessioni di esami di Stato dell'anno 2024 per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 di seguito elencate:

PROFESSIONI AFFERENTI ALLE SEZIONI A DEGLI ALBI PROFESSIONALI	PROFESSIONI AFFERENTI ALLE SEZIONI B DEGLI ALBI PROFESSIONALI
• Assistente Sociale specialista • Biologo • Chimico • Dottore Agronomo e Dottore Forestale • Geologo • Psicologo	• Agronomo e forestale iunior • Biotecnologo agrario • Assistente sociale • Biologo iunior • Chimico iunior • Geologo iunior • Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro • Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Tenuto conto delle norme e regolamenti di riferimento per ognuna delle professioni citate in premessa, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato di cui all'art. 1 è richiesto il possesso di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, oppure diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente, indicato nelle norme delle singole professioni citate in premessa ovvero equiparate ai sensi del decreto legge 9 luglio 2009.

Le indicazioni specifiche relative ai titoli di accesso sono contenute nell'”Allegato A”, parte integrante del presente bando.

Coloro che abbiano conseguito una laurea all'estero, ai fini dell'ammissione, devono preventivamente ottenere il riconoscimento del titolo presso una università italiana. L'avvenuto riconoscimento può essere autocertificato e la relativa dichiarazione deve essere presentata unitamente alla documentazione richiesta per l'iscrizione all'esame di Stato. Non

saranno ammessi candidati e candidate che non risultino in possesso del previsto riconoscimento.

Agli esami sono ammessi coloro che conseguano i requisiti previsti prima dell'inizio di ogni sessione, purché abbiano presentato la domanda di iscrizione entro i termini indicati al successivo art. 3, come indicato nel prospetto di seguito riportato.

SESS.	ISCRIZIONI	CONSEGUIMENTO REQUISITI (ENTRO E NON OLTRE)		INIZIO SESSIONE D'ESAME	
		Sez. A	Sez. B	Sez. A	Sez. B
1^a	dal 23 giugno 2025 al 30 giugno 2025	24 luglio 2025	30 luglio 2025	25 luglio 2025	31 luglio 2025
2^a	dal 22 settembre 2025 al 21 ottobre 2025	13 novembre 2025	19 novembre 2025	14 novembre 2025	20 novembre 2025

Art. 3 – Domanda di ammissione e termini di presentazione

La domanda di iscrizione può essere presentata in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'ordinanza ministeriale n. 428 del 19 giugno 2025 citata in premessa.

In ciascuna sessione può essere sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio di una sola delle professioni indicate nell'ordinanza medesima.

Ai fini dell'ammissione occorre presentare la domanda entro i termini di seguito riportati:

- per la **prima sessione**: dal **23 giugno 2025** al **30 giugno 2025**
- per la **seconda sessione**: dal **22 settembre 2025** al **21 ottobre 2025**

Coloro che conseguiranno la laurea prevista ai fini dell'ammissione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque prima della data di inizio della sessione d'esame, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti e con le medesime modalità stabilite per gli altri/le altre candidati/candidate, dichiarando di avere presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea e precisandone la data.

Ove previsto, anche il tirocinio deve essere completato prima della data di inizio della sessione di esami, entro i medesimi termini. Coloro che al momento della presentazione della domanda non lo abbiano terminato devono dichiarare che lo completeranno prima dell'inizio degli esami di Stato, indicando la data di previsto compimento. Entro il medesimo termine, dovranno depositare il libretto di tirocinio presso la segreteria studenti competente.

L'ammissione si intende "sotto condizione" ed è subordinata al conseguimento dei previsti requisiti prima della data d'inizio della sessione d'esame.

La domanda di iscrizione, sottoscritta e completa della documentazione di seguito elencata, deve essere presentata entro i termini prescritti e con modalità on-line attraverso la sezione di Ateneo "MyUniTO".

L'accesso è consentito attraverso le credenziali SCU (Sistema di Credenziali Unificato) costituite da username e password che consentono l'accesso all'area riservata personale.

Coloro che non siano in possesso delle credenziali SCU possono registrarsi utilizzando i sistemi di accesso all'identità digitale unica SPID o CIE.

Le indicazioni per l'accesso al sistema sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata alla sessione d'esame <http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato> (selezionando la professione di riferimento).

Non è ammessa la presentazione della domanda via fax o con e-mail.

Coloro che non provvedono a presentare la domanda nei termini indicati saranno esclusi dalla sessione d'esame cui abbiano chiesto di partecipare.

Non sono ammessi coloro che abbiano presentato una domanda non sottoscritta o non completa della documentazione richiesta.

Il solo pagamento delle tasse e dei contributi previsti non costituisce iscrizione all'esame di Stato.

Saranno accolte domande di ammissione presentate oltre i termini sopraindicati nei casi in cui il ritardo nella presentazione della domanda sia determinato da documentati motivi di salute ovvero da cause di oggettivo impedimento, anch'esse opportunamente documentate.

L'eventuale domanda di ammissione tardiva sarà sottoposta alla valutazione del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Qualora, sulla base della motivazione e della documentazione presentata, il ritardo sia ritenuto giustificato, la domanda sarà accolta previo pagamento aggiuntivo della prevista sanzione amministrativa pari a € 100,00.

Entro i termini previsti, la domanda dovrà essere firmata e caricata sulla procedura telematica unitamente alla seguente documentazione:

- ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa erariale di ammissione agli esami di € 49,58 sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, con causale "Esami di abilitazione professionale".

Il pagamento può essere versato con una delle seguenti modalità:

- presso gli uffici postali, dove è disponibile il bollettino prestampato;
- tramite il proprio home banking;
- scansione del codice fiscale;
- scansione di un documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione relativa all'avvenuta presentazione della domanda di laurea (esclusivamente per coloro che siano in attesa di conseguire il titolo di ammissione);
- dichiarazione finalizzata alla tutela della salute della madre e del nascituro (per domande presentate da candidate per le professioni di Biologo, Biologo iunior, Chimico e Chimico iunior).

Inoltre:

- i candidati e le candidate agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, devono allegare alla domanda una autocertificazione dalla quale risulti che hanno svolto il tirocinio pratico della durata di un anno previsto dall'art. 52 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica n. 328/2001;
- i candidati e le candidate agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, devono allegare alla domanda una autocertificazione dalla quale risulti che hanno svolto il tirocinio pratico della durata di sei mesi previsto dall'art. 53 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica n. 328/2001.

Coloro che al momento della presentazione della domanda siano in attesa di terminare il tirocinio, devono allegare dichiarazione indicando la data di previsto compimento, la quale dovrà essere antecedente l'inizio della sessione d'esame.

- i candidati e le candidate agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di Biologo oppure di Geologo possono essere esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica allegando una dichiarazione dalla quale risulti che sono iscritti alla sezione B del corrispondente Albo professionale.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare ad una precedente sessione d'esame a cui siano risultati assenti o respinti, ai fini di una nuova iscrizione dovranno presentare nuovamente istanza di ammissione con le modalità e nei termini sopra indicati.

In tali casi i candidati e le candidate sono esentati dal pagamento della tassa rilascio diploma originale di € 50,00, purché non ne abbiano chiesto in precedenza il rimborso.

Coloro che siano risultati assenti alla prima sessione possono presentare domanda di ammissione alla seconda sessione senza versare nuovamente la tassa erariale di ammissione di € 49,58; in tale caso dovranno produrre una nuova domanda entro la data del 21 ottobre 2025, allegando la ricevuta del pagamento effettuato per la prima sessione di esami di Stato.

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutti i candidati e le candidate sono ammessi/ammesse alla prova d'esame con riserva. L'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere coloro che non siano risultati in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il candidato/la candidata decadrà automaticamente dal diritto all'ammissione all'esame e non avrà diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati.

La dichiarazione mendace di cui sopra comporta la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Prima dell'inizio delle prove d'esame tutti i candidati e tutte le candidate riceveranno una e-mail contenente la password da utilizzare per consultare gli esiti della prova che saranno pubblicati nella pagina web dedicata all'esame (www.unito.it – Didattica – Esami di Stato, selezionando professione e sessione).

Per le professioni di Assistente sociale specialista, Assistente sociale, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, successivamente al termine di presentazione delle domande di ammissione verrà reso disponibile un modulo attraverso la quale le candidate e i candidati potranno fornire le informazioni relative al tirocinio svolto. Tale modulo dovrà essere compilato e fatto pervenire secondo le modalità che saranno pubblicate sulla pagina del portale dedicata alla sessione d'esame.

Art. 4 - Tutela della maternità

L'Università di Torino tutela la salute delle madri candidate agli esami di Stato abilitanti all'esercizio professionale, nonché quella del nascituro, in applicazione al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 coordinato con il D.Lgs. 106/2009) e al D.Lgs. 151/2001. Per gli esami abilitanti alle professioni di Biologo, Biologo iunior, Chimico e Chimico iunior, al fine di consentire una idonea organizzazione delle prove, all'atto dell'iscrizione le candidate sono tenute a dichiarare l'eventuale stato di gravidanza.

Sono inoltre tenute ad informare tempestivamente la Commissione esaminatrice e la Sezione Esami di Stato qualora una eventuale gravidanza sopraggiunga successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione ed entro il termine delle prove d'esame. Analogamente, sono tenute a comunicare se alla data di inizio delle prove d'esame abbiano un neonato con meno di tre mesi di vita.

Art. 5 - Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

I candidati e le candidate in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni o di una certificazione di invalidità con percentuale pari o superiore al 50%, sono tenuti a indicarlo nella procedura di iscrizione on-line compilando l'apposito campo, al fine di poter disporre di particolari ausili durante lo svolgimento dell'esame e/o di tempo aggiuntivo (sino al 50% in più) eventualmente necessario. Ai fini della richiesta di ausili e/o tempo aggiuntivo, sarà necessario anche provvedere all'invio a mezzo e-mail all'indirizzo ufficio.dsa@unito.it della certificazione di invalidità/disabilità (non con ommissis) esplicitando i supporti necessari entro la data di scadenza per l'iscrizione All'esame di Stato. I supporti richiesti dovranno essere autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

I candidati e le candidate in possesso di una certificazione di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 sono tenuti a indicarlo nella procedura di iscrizione on-line compilando l'apposito campo al fine di poter disporre di:

- tempo aggiuntivo eventualmente necessario per riflettere con maggior calma sul quesito ed elaborare una risposta (la cui quantificazione competerà alla Commissione giudicatrice tenuto conto delle modalità organizzative con cui si svolgerà la sessione);
- la figura di un Lettore, individuato dall'Università, che legga i quesiti al candidato/alla candidata;
- video ingranditore (potrà essere concesso, in alternativa, un Lettore).
- altri strumenti compensativi il cui possibile utilizzo sarà autorizzato dalla Commissione esaminatrice.

Ai fini della richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, sarà necessario anche provvedere all'invio a mezzo e-mail all'indirizzo ufficio.dsa@unito.it della certificazione di DSA esplicitando i supporti necessari entro la data di scadenza per l'iscrizione.

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (riferimento ICD-10 codice F81.0-.1-.2-.3-.8 (disgrafia) e/o denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure, se previsto dalle Regioni, da specialisti o strutture accreditate al rilascio della certificazione DSA.

Sarà cura del candidato/della candidata produrre idonea documentazione scritta comprovante l'accreditamento al SSN dei suddetti specialisti o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all'interno della certificazione. La diagnosi effettuata da specialisti o strutture private (non accreditati), potrà essere accettata solo se convalidata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non indichino la presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso universitario.

La decisione in merito all'accoglimento di ciascuna richiesta spetta alla Commissione giudicatrice, la quale potrà avvalersi del supporto di Organi di Ateneo competenti alla

valutazione di tali certificazioni, i quali accerteranno che la documentazione presentata attesti una condizione di disabilità o di DSA che dia diritto ai supporti richiesti.

I candidati con disabilità o con DSA, residenti in Paesi esteri, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA (riconosciuta dalla normativa italiana) rilasciata nel Paese di residenza; qualora la certificazione fosse redatta in lingua straniera è necessaria una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

Art. 6 – Prove d’Esame

Le sessioni degli esami di Stato di cui al presente bando saranno svolte in presenza e avranno inizio nelle date di seguito indicate:

- per le professioni afferenti alla sezione A degli Albi professionali il giorno 25 luglio 2025 per la prima sessione e il giorno 14 novembre 2025 per la seconda sessione;
- per le professioni afferenti alla sezione B dei corrispondenti Albi professionali il giorno 31 luglio 2025 per la prima sessione e il giorno 20 novembre 2025 per la seconda sessione.

Ogni Commissione stabilirà in autonomia le date di svolgimento delle prove successive alla prima.

Il calendario d’esame verrà reso noto sul sito web dell’Ateneo, alle pagine dedicate (<http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato>). Tale pubblicazione ha valore di convocazione.

Le prove saranno tese ad accertare l’organica preparazione di base nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l’esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la capacità tecnica in vista dell’adeguato svolgimento delle attività professionali.

Ogni prova è propedeutica alla successiva. In caso di prove scritte consecutive la correzione potrà avvenire dopo l’espletamento di entrambe, prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell’ammissione alla prova successiva.

I candidati e le candidate dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento e di quanto eventualmente comunicato dalla Commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web alle pagine dedicate alla sessione d’esame.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati e le candidate dovranno attenersi alle istruzioni comunicate dalla Commissione esaminatrice, a pena di esclusione; non potranno comunicare tra loro né con estranei né consultare alcun testo, salvo i codici espressamente autorizzati dalla Commissione, pena l’esclusione dall’esame.

E’ vietata l’introduzione nell’aula di esame di telefoni cellulari, smartphone, tablet, portatili e di altri strumenti di comunicazione.

Durante le prove d’esame è vietata ogni forma di registrazione o ripresa audio, video o fotografica.

Coloro che saranno dichiarati non idonei potranno ripetere l’esame nella sessione successiva, e sono tenuti a sostenere tutte le prove, anche quelle eventualmente già superate, ripresentando la domanda entro i termini prescritti.

Sul sito web dell’Ateneo, alle pagine dedicate ad ogni professione (<http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato>) è indicata la tipologia di prove da sostenere nell’ambito di ogni esame di Stato.

Le suddette prove vertono su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e sono volte ad accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche occorre usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, recante il bollo dell’Ateneo e la firma del Presidente.

L'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo è svolto ai sensi del decreto ministeriale 6 giugno 2022, n. 554, così come modificato dal D.M. n. 1019 dell'8 agosto 2022, e consiste in una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La prova è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato/della candidata di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.

Art. 7 – Pubblicità degli atti

La composizione della Commissione esaminatrice, il calendario d'esame, l'elenco di coloro per i quali è stata accettata la domanda di iscrizione, l'elenco di coloro che sono ammessi ad ogni prova, l'elenco dei candidati e delle candidate che hanno conseguito l'abilitazione e ogni avviso o comunicazione della Commissione viene reso noto con pubblicazione sul sito web, alle pagine dedicate ad ogni sessione d'esame.

Nell'ottica di contemperare le esigenze di trasparenza e di tutela della privacy, i dati sopra citati saranno pubblicati in formato protetto da password, la quale viene fornita ai candidati e alle candidate secondo le modalità di cui all'art. 3.

Gli elenchi pubblicati conterranno unicamente i nominativi di coloro che avranno ottenuto esito favorevole.

La pubblicazione in rete ha valore di comunicazione ufficiale e pertanto i candidati e le candidate sono tenuti a prenderne visione.

Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.

Sulla base delle vigenti disposizioni, nell'Albo Ufficiale dell'Università di Torino sarà pubblicato l'elenco di coloro che hanno superato gli esami di abilitazione professionale.

Art. 8 – Rilascio dell'attestato di abilitazione

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione sarà reso disponibile dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Sulle pagine web dell'Università di Torino dedicate agli esami di Stato verrà data informazione circa la disponibilità dei diplomi.

In attesa del diploma medesimo, può essere rilasciato, a richiesta, l'attestato sostitutivo.

Con riferimento a coloro che hanno conseguito il titolo di accesso presso altri Atenei, eventuali certificazioni o attestati potranno essere rilasciati solo successivamente alla conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento dei titoli autocertificati all'atto dell'iscrizione all'esame di Stato.

Sulla base delle vigenti disposizioni, ai fini del rilascio del diploma, ovvero di certificazioni o attestazioni relative al superamento dell'esame di Stato, occorre dimostrare l'avvenuto assolvimento della tassa di abilitazione professionale. Tale tassa deve essere versata a favore dell'Ente per il diritto allo studio della Regione in cui è stata conseguita la laurea prevista per l'ammissione all'esame di Stato.

L'importo è stabilito autonomamente da ogni Regione.

Coloro che abbiano conseguito la laurea in Piemonte possono consultare importo e modalità di pagamento sul sito dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte

(www.edisu.piemonte.it), oppure sulle pagine web dell'Università dedicate agli esami di Stato (<https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato/adempimenti-dopo-labilitazione>).

Coloro che abbiano conseguito il titolo in altre regioni dovranno invece rivolgersi all'università ove è stata conseguita la laurea per indicazioni circa le modalità di pagamento.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Il Titolare del Trattamento dei dati è l'Università di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Magnifico Rettore, con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino. Dati di contatto: centralino +39 011/6706111, casella di posta elettronica certificata (PEC): ateneo@pec.unito.it, indirizzo mail: rettore@unito.it; telefono 011 6706111.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it.

I trattamenti dei dati richiesti sono effettuati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, riservatezza, responsabilizzazione di cui all'art. 5 del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR).

L'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvede al trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell'art. 6 lett. e) del GDPR in quanto *“il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”*. In particolare i dati di cui sopra sono raccolti e trattati, in modalità cartacea o informatizzata, per le finalità istituzionali di gestione degli esami di Stato i cui al presente titolo e per gli adempimenti correlati.

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:

- dati anagrafici;
- dati di contatto (telefono, e-mail, indirizzi di residenza e/o domicilio);
- dati relativi ai titoli di studio
- dati relativi a iscrizioni a ordini professionali
- dati relativi ai requisiti richiesti per l'ammissione
- dati relativi al tirocinio, ove previsto.

Per le finalità di trattamento sopra indicate e in situazioni specifiche possono essere raccolte e trattate, ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR, particolari categorie di dati personali quali dati che rivelino l'origine razziale o etnica, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona e dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

Il conferimento dei dati personali quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, e-mail, titolo di studio, tirocinio svolto, è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione all'esame di Stato e della sua gestione. In caso di mancato conferimento dei dati non è possibile procedere al perfezionamento del procedimento o all'erogazione del servizio.

In particolare, il mancato conferimento di tali dati personali non consente di attivare le procedure di ammissione e quindi comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione.

Il conferimento dei dati di contatto quali numero di telefono, cellulare, etc. è facoltativo. Il mancato conferimento di tali dati personali non impedisce l'erogazione del servizio, ma potrebbe comprometterne il buon andamento nel caso del sopraggiungere di eventi imprevisti che dovessero rendere necessaria un contatto tempestivo con il candidato/la candidata.

Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente all'assistenza delle persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella inerente i DSA (legge 170/2010) è facoltativo

e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo svolgimento delle prove.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai componenti della Commissione giudicatrice, al personale docente, al personale dipendente o collaboratore assegnato ai competenti uffici dell'Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avvengono sia su server ubicati all'interno dell'Università sia su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati "Responsabili del trattamento" a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Ordini professionali;
- 2) Ministero dell'Università e della Ricerca – MUR
- 3) Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF
- 4) Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati;
- 5) Ministero Affari Esteri, Ambasciate, Prefetture, Questure, relativamente al riconoscimento di particolari status;
- 6) Procura della Repubblica, Avvocatura dello Stato per la gestione del contenzioso e la gestione dei procedimenti disciplinari;
- 7) Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/200;
- 8) Altri atenei italiani ed esteri, nel caso in cui i titoli di ammissione siano stati conseguiti presso altre università;
- 9) Enti e soggetti pubblici e privati che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario;
- 10) Enti regionali per il Diritto allo Studio Universitario, che hanno competenza in materia di Tasse di abilitazione;
- 11) Intesa Sanpaolo – istituto bancario che in qualità di cassiere dell'Ateneo gestisce le procedure di incasso delle tasse e dei contributi universitari e di pagamento delle borse di studio;
- 12) Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA, per le procedure di ammissione alle prove di abilitazione, la gestione e la manutenzione degli applicativi relativi alla carriera studentesca;
- 13) Altri soggetti esterni privati per il supporto nella gestione degli esami di Stato;
- 14) Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, per indagini sul profilo e la condizione occupazionale dei/delle laureati/e;
- 15) Enti di assicurazione per pratiche infortuni, responsabilità civile;
- 16) Soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali, culturali, ricreativi e sportivi;

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare assicura fin d'ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall'art.46 del GDPR. (ad esempio, per servizi di Google del settore Educational sono state adottate adeguate misure di garanzia; per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo. Tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo, trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google).

I dati personali inerenti prove svolte ai fini dell'abilitazione professionale (a titolo esemplificativo dati anagrafici, titoli di studio posseduti, valutazione assegnata, verbali etc) sono conservati illimitatamente al fine di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di verifica, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I dati di contatto (telefono, email personale) sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati e, successivamente, non saranno più utilizzati dall'Università.

Gli interessati e le interessate (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono esercitare, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR i seguenti diritti:

1. diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni di cui all'art.15;
2. diritto di rettifica dei dati personali inesatti o di integrazione di quelli incompleti (art.16);
3. diritto di cancellazione ("diritto all'oblio", art.17) dei dati personali fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere conservati obbligatoriamente dall'Università secondo quanto previsto o per quelli in cui è prevalente l'interesse legittimo dell'Università a conservarli per finalità di pubblico interesse;
4. diritto di limitazione di trattamento (art.18), ossia diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
5. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), nelle modalità disciplinate dall'art. 20;
6. diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art.21).

Si precisa che il diritto di opposizione non può riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato dall'Università per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: istanze.didattica@unito.it.

Si informa che, nel caso in cui l'Università non ottemperi alla richiesta del soggetto, è possibile proporre reclamo ai sensi dell'art.77 del GDPR all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali indirizzo email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it) o ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art.78 del GDPR.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti, prima di procedere a tale ulteriore trattamento dovrà fornire adeguata informazione in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

I candidati e le candidate potranno esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, presentando istanza alla Sezione Esami di Stato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Vicolo Benevello 3/a – 10124 Torino.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle norme vigenti in materia e a eventuali misure eccezionali che potranno essere disposte.

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento coloro che partecipano agli esami di Stato indetti con il presente bando per mancata osservazione delle disposizioni ivi contenute o per difetto dei requisiti richiesti.

Il Rettore

Prof. Stefano GEUNA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*